Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 17 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1940-XVIII, n. 1255.
Sovvenzione di esercizio per il servizio di navigazione sul lago d'Iseo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È accordato alla « Impresa Sebina di navigazione » un sussidio di L. 46.500 (lire quarantaseimilacinquecento) in corrispettivo del pubblico servizio di navigazione sul lago di Iseo eseguito dalla Impresa medesima durante il periodo 1° luglio 1938-30 giugno 1939.

Art. 2.

Al pagamento del sussidio di cui al precedente articolo sarà provveduto con i fondi stanziati sul cap. 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1256.
Pagamento dei premi nei concorsi nazionali per la « Battaglia del grano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per il pagamento dei premi nei concorsi nazionali per la Vittoria del grano, nei concorsi nazionali per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame e nei concorsi nazionali per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata, di cui alla legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951, potranno emettersi, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ordini di accreditamento, per i quali potrà prescindersi dai limiti massimi fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1257.
Valutazione agli effetti della pensione del servizio prestato nelle località che attualmente fanno parte dell'Africa Orientale Italiana dagli agenti stabili e in prova delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli agenti stabili e in prova delle Ferrovie dello Stato, il tempo del servizio in qualsiasi epoca prestato in una o più volte nelle località che attualmente fanno parte dell'Africa Orientale Italiana è computato per la liquidazione della pensione o del sussidio per una sola volta con l'aumento della metà per i primi due anni di servizio, e con l'aumento di un terzo per il tempo successivo.

Art. 2.

Il servizio coloniale di cui al precedente articolo dovrà risultare da atti dell'Amministrazione ferroviaria o di quella coloniale, e dovrà esserne fatta annotazione sul foglio matricolare ferroviario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1258.

Estensione al personale della Regia marina dell'indennità di approntamento stabilita per il Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È estesa al personale militare e militarizzato della Regia marina in stato di assetto per servizi bellici l'indennità di approntamento stabilita dall'art. 1 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442.

Art. 2.

L'indennità è sottoposta alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18 e 14 giugno 1934-XIII, n. 1038, e alle prescritte ritenute erariali.

Però ai secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni l'indennità è corrisposta al netto delle riduzioni previste dai Regi decreti-legge sopraindicati.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 1 in nessun caso l'indennità di cui al precedente articolo potrà essere concessa al personale destinato:

a) su navi in disponibilità ed allestimento;

b) presso la Regia accademia navale, l'Istituto idrografico della Regia marina e le scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi o, comunque, presso scuole e istituti di qualsiasi grado;

c) presso i depositi Corpo Reale equipaggi marittimi;

d) presso i Tribunali militari marittimi;

e) nelle Zone dei fari e segnalamenti marittimi;

f) presso gli Uffici tecnici e di vigilanza;

g) presso Comandi, Corpi, Uffici ed Enti che non abbiano comunque funzioni direttamente attinenti alla preparazione bellica della Regia marina.

È altresì escluso dalla concessione il personale civile dello Stato e salariato che presti servizio presso Enti della Regia marina.

Art. 4.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1940-XVIII a tutto il 10 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII, n. 1259.

Autorizzazione al Ministro per le corporazioni a mettere fuori ruolo un funzionario del ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni per prestare servizio presso l'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Ritenuto che in conseguenza del presente decreto non viene aumentato il numero dei funzionari dipendenti dal Ministero delle corporazioni che alla data del 20 agosto 1926, appartenendo ai servizi del Ministero dell'economia nazionale ed essendo poi passati al Ministero delle corporazioni, risultavano collocati fuori ruolo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a mettere fuori ruolo, ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, un funzionario di gruppo *A* del ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni, istituito col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, di grado non superiore al 6°, per prestare servizio presso l'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese, con sede in Bari.

La facoltà prevista dal precedente comma cesserà di avere efficacia quando rientrerà in ruolo il funzionario che in base ad essa sarà assegnato all'Ente suddetto.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1260.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giovanni, in Benna (Vercelli).

N. 1260. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giovanni, in Benna (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1261.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, con sede in Roma.

N. 1261. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1262.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Soccorso, in L'Aquila.

N. 1262. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Soccorso, in L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1263.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa di S. Michele Arcangelo, in Arba (Udine).

N. 1263. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione della Fabbriceria della Chiesa di S. Michele Arcangelo, in Arba (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 24 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 28 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cantore » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Lo Muzio Michele fu Giuseppe, nel catasto rustico di Foggia, così distinto: pag. 1412, foglio di mappa 40, partic. 3/c per l'estensione di Ha. 1.23.45 e l'imponibile di L. 55,55 e confina a nord con proprietà del marchese Giacomo Filiasi (Masseria Motta S. Nicola) ad est con terre di D'Angelo Francesco, a sud con proprietà De Petra Giulio ad ovest con la zona di terreno annesso ai fabbricati nella Masseria Cantore;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 luglio 1940-XVIII, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cantore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2500 (duemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1940-XVIII
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 118. — D'ELIA

(3555)

REGIO DECRETO 24 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parcone » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 4 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso

indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Parcone » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Ortanova in testa alla ditta Franceschini Maria fu Giacomo, ved. del barone De Blasiis Giuseppe per 1/2 e Manfredi Filippo, Carolina e Giacomo, fratelli e sorella fu Giuseppe per 1/2, art. 2074; foglio di mappa 35, partic. 5, per la superficie complessiva di Ha. 9.99.666 e con la rendita imponibile di L. 719,76.

Detto fondo confina a nord con la linea ferroviaria Foggia-Bari; ad ovest ed a sud con fondo « Paduletta » di Zezza Alfonso; ad est con Regio tratturello « Salpitelli »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 luglio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parcone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 20.060 (ventimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1940-XVIII
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 117. — D'ELIA

(3556)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 agosto 1940-XVIII.

Mobilitazione civile della Società autori ed editori e degli Enti autonomi teatrali lirici.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero della cultura popolare;

Decreta:

La Società autori ed editori e gli Enti autonomi dei teatri lirici di Milano, Genova, Trieste, Venezia, Firenze, Napoli, Roma e Palermo sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1940-XVIII
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 253. — D'ELIA

(3577)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 agosto 1940-XVIII.

Mobilitazione civile dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Sulla proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

L'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1940-XVIII
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 252. — D'ELIA

(3578)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, contenenti modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;

Sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' approvata l'allegata convenzione per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Arezzo, stipulata fra l'Unione fascista degli agricoltori e

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

ALLEGATO

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la provincia di Arezzo, in persona del sig. dott. Giuseppe Fiorelli;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del sig. Erminio Vincenti;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di Arezzo, in persona del sig. Cesare Bouchè;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo Accordo 28 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che, in conseguenza dell'entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia di Arezzo alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione annua determinati come segue:

giornalieri abituali n. 200 giornate annue
giornalieri occasionali n. 100 » »
giornalieri eccezionali n. 60 » »

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i 2/3 delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della Sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'articolo 3 della presente convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arezzo, addì 10 febbraio 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*
GIUSEPPE FIORELLI

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
ERMINIO VINCENTI

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale*
Sede di Arezzo
CESARE BOUCHÈ

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(3558)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, contenenti modalità per la riscossione dei contributi la erogazione degli assegni in agricoltura;

Sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' approvata l'allegata convenzione per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Campobasso, stipulata fra l'Unione fascista degli agri-

coltori e l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

ALLEGATO

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la provincia di Campobasso, in persona del sig. cav. uff. Mario Baranello, presidente;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del sig. Carlo Tanini, segretario generale dell'Unione;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di Campobasso, in persona del sig. cav. dott. Salvatore Grasso;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo Accordo 28 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che, in conseguenza dell'entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia di Campobasso alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base ai periodi presuntivi di occupazione annua determinati come segue:

giornalieri abituali n. 160 giornate annue
giornalieri occasionali n. 90 » »
giornalieri eccezionali n. 60 » »

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i due terzi delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'articolo 3 della presente Convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Campobasso, addì 9 marzo 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*
MARIO BARANELLO

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
CARLO TANINI

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale*
Sede di Campobasso
SALVATORE GRASSO

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(3560)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1940-XVIII.
Approvazione della convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, contenenti modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;

Visto il parere espresso dalla Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari sulla convenzione per l'erorazione nel 1940 degli assegni stessi in agricoltura nella provincia di Brescia;

Esaminate le modifiche da detta Sezione proposte all'art. 1 della convenzione stessa per la riduzione da 110 a 100 delle giornate di lavoro presunte per i giornalieri occasionali;

Decreta:

E' approvata l'allegata convenzione per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Brescia, stipulata fra l'Unione fascista degli agricoltori e l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e modificata in conformità del parere espresso dalla Sezione agricola del Comitato speciale degli assegni familiari per la riduzione da 110 a 100 delle giornate presunte per i lavoratori occasionali.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

ALLEGATO

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la provincia di Brescia, in persona del sig. Cocchi dott. Luigi;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del sig. Brogini dott. Giuseppe;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di Brescia, in persona del sig. Sacchi cav. Secondo;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo Accordo 28 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che, in conseguenza dell'entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia di Brescia alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione annua determinati come segue:

giornalieri abituali n. 160 giornate annue
giornalieri occasionali n. 110 » »
giornalieri eccezionali n. 60 » »

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i due terzi delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, addì 30 gennaio 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*
COCCHI

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
BROGINI

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale*
Sede di Brescia
SACCHI

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(3559)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1940-XVIII.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei Buoni del tesoro novennali 1949-XXVII, al portatore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 10 della legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, con la quale venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 %, con scadenza 15 febbraio 1949-XXVII;

Veduto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1940-XVIII, col quale furono stabilite norme per l'anzidetta emissione;

Veduto il decreto Ministeriale 10 aprile 1940-XVIII, col quale vennero fissati i limiti di emissione dei mentovati buoni, e furono stabilite altre modalità riguardanti le operazioni ammesse sui buoni stessi;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del tesoro novennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 febbraio 1949-XXVII, dei quali, con la legge 4 febraio 1940-XVIII, n. 20, venne autorizzata l'emissione, in serie, ciascuna di lire un miliardo di capitale nominale, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo importo, in capitale nominale, di lire 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Ciascun buono si compone di una matrice e di una contromatrice, collocate in alto del titolo, e dalle quali esso è distaccato all'atto della emissione; del corpo del titolo, e di diciotto cedole, per il pagamento delle rate semestrali d'interessi, disposte, in corrispondenza del lato inferiore del corpo del buono, su due colonne di nove cedole ognuna.

I buoni sono stampati su fogli di carta filigranata; quelli dei tagli da lire 500, 1000 e 2000, in litografia, sia sul prospetto che sul rovescio; quelli da lire 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.00, in calcografia, sul prospetto, e in litografia, sul rovescio.

La carta filigranata, usata per la stampa dei buoni di tutte le serie, è bianca, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000; di colore rosa, per i tagli di lire 5000, 10.000 e 20.000; e di colore azzurro, per i tagli di lire 50.000 e 100.000.

Per tutte le serie e per tutti i tagli, la filigrana, in chiaroscuro, è costituita da una cornice ad intreccio di foglie di alloro, legate con nastri, lungo i lati del titolo; mancante nel lato superiore alla matrice e contromatrice; ripetuta lungo la lista di separazione del titolo dalla matrice e contromatrice e nello spazio fra il titolo e le cedole. In questi ultimi tratti, la cornice è interrotta, al centro, dalla leggenda, anch'essa in filigrana, « Regno d'Italia ».

In corrispondenza degli angoli inferiori, sinistro e destro, del corpo del titolo, la filigrana riproduce, in chiaro-scuro, rispettivamente l'effigie di Cerere e quella di Minerva, racchiuse, ciascuna, in una cornice circolare in filigrana chiara.

Nella parte centrale di ogni singola cedola, la filigrana reca un disco scuro, e, nell'interno di questo, la indicazione, in chiaro, del numero d'ordine della cedola.

Art. 2.

Il prospetto del buono è contornato da una cornice rettangolare a motivi bianco-linea; e contiene, nella parte interna superiore di ciascuno dei lati, destro e sinistro, della cornice, tre fasci littori, con le scuri rivolte all'esterno. Esso presenta, inoltre, un fondo costituito dalla leggenda, in caratteri minuti, « Buoni del tesoro », ondulata e ripetuta, in senso orizzontale, innumerevoli volte. Siffatto fondo è di diversa tonalità di colore, per i tagli da L. 500, 1000 e 2000, e di una sola tonalità per tutti gli altri tagli.

Lo stesso prospetto reca, nella parte centrale superiore, un bassorilievo simboleggiante le vittorie che sollevano l'Italia, racchiuso in una cornice di foglie di alloro legate con nastri. Tale bassorilievo, in disegno a « numismatica », contiene, negli angoli superiori, rispettivamente, le date IV-XI e MCMXVIII, e, sotto il lato superiore, il motto « tra le consacranti vittorie ». Per i soli tagli di L. 500, 1000 e 2000, il bassorilievo ha un fondo a linee ondulate orizzontali.

Fra il lato superiore della cornice esterna del buono e la cornice del bassorilievo, è impressa la leggenda, in carattere maiuscolo, « Regno d'Italia ».

Fra il bassorilievo e il lato inferiore della cornice esterna del buono sono impresse le leggende, in carattere maiuscolo, « Buono del tesoro novennale a premi, 5 % — pagabile nel Regno, nell'Africa Italiana e nei Possedimenti - legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20 — serie . . . . . di 2 milioni di buoni da L. 500 caduno ». Le diverse serie sono contraddistinte da lettere alfabetiche maiuscole. Seguono le indicazioni del quantitativo dei buoni di lire 500 compresi in ciascun taglio, dei numeri d'iscrizione dei buoni stessi, e dell'ammontare capitale del titolo, in lettere; nonchè la dicitura « fruttante l'interesse del 5 % annuo, con esenzione da ogni imposta presente e futura, rimborsabile al portatore il 15 febbraio 1949-A. XXVII E.F. ».

Seguono, infine, la data di emissione originaria del debito, 15 febbraio 1940 A. XVIII E.F., e la firma del direttore generale del tesoro « Grassi », impressa a stampa mediante fac-simile.

Sul lato inferiore sinistro, è stampata un'avvertenza riguardante il pagamento delle rate semestrali d'interessi e dei premi e il rimborso del capitale; e sul lato inferiore destro è riservato uno spazio per le indicazioni del luogo e della data di rilascio del buono.

Nella parte centrale del lato inferiore, è impresso il bollo a secco, composto dello stemma ufficiale dello Stato e della leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

La lista di separazione, lungo la quale si eseguisce lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice rispettive, su un fondo a « mille nomi », con la dizione « Buono del tesoro », molte volte ripetuta, per i tagli di lire 500, 1000, 2000; e su un fondo composto da sole linee ondulate, per gli altri tagli; reca la leggenda, ripetuta due volte, « Regno d'Italia », in carattere corsivo maiuscolo.

Art. 3.

Il rovescio del buono è suddiviso in tre parti.

La prima parte, nel lato superiore del buono, contiene un'avvertenza racchiusa in una cornice lineare. Essa riporta indicazioni concernenti la partecipazione del buono ai premi, e il pagamento di essi con esenzione da imposte, nonchè il pagamento delle cedole semestrali di interessi e il rimborso del capitale. Segue la tabella dei premi da estrarsi, per ciascuna serie, alle scadenze 20 aprile e 27 ottobre di ogni anno.

La seconda parte, collocata al centro, è contornata da una cornice bianco-linea che racchiude un fondo a « mille nomi », nel quale è ripetuta, in senso orizzontale ondulato, la indicazione « Buono del tesoro ». Su tale fondo, lungo il lato superiore, è riportata la dicitura « Buono del tesoro novennale »; al centro, vi è lo stemma dello Stato; e, lungo il lato inferiore, la indicazione della serie e dell'interesse annuo 5 %.

La terza parte racchiude, in una cornice lineare, uno spazio in bianco destinato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 4.

Le 18 cedole sono numerate, dall'1 al 18, progressivamente, dal basso verso l'alto, e dall'esterno verso l'interno. Il prospetto di ciascuna di esse è formato da una cornice riproducente foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio bianco rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola, sul lato sinistro è impressa, nella cornice, la indicazione della legge, che ha autorizzato la emissione dei buoni del tesoro novennali 1949. Ai lati, destro e sinistro, ogni cedola reca due spazi rettangolari, racchiusi in una cornice a scacchetti, con le indicazioni, rispettivamente, della serie, in lettere maiuscole, e dell'importo della cedola, in cifre.

Il testo di ogni cedola reca, in alto, la dicitura « Buono del tesoro novennale 5 % a premi », alla quale seguono le indicazioni dell'ammontare della cedola, in lettere e in cifre; della scadenza semestrale; del quantitativo dei buoni di lire 500 compresi nel titolo; della serie, e dei numeri d'iscrizione dei buoni.

Ai lati destro e sinistro sono due piccoli spazi circolari, in bianco, sui quali sono impressi, rispettivamente, un fascio littorio e il bollo a secco.

La cedola è stampata su di un fondo a « mille nomi », costituito dalla dicitura « Buono del tesoro » in caratteri minutissimi, molte volte ripetuta.

Il rovescio delle cedole presenta, ai lati sinistro e destro, due rosoni identici, a motivi « nero-linea », che recano stampata, al centro, la parola « cedola », e, sopra e sotto tale dicitura, la indicazione, in cifre, del numero d'ordine di ogni singola cedola. Fra i due rosoni, in basso, è stampata la leggenda « pagabile nel Regno, nell'Africa Italiana e nei Possedimenti ».

Art. 5.

Il prospetto dei buoni è stampato in colore diverso per i vari tagli, e precisamente:

taglio da lire 500 — arancione
» 1.000 — verde smeraldo
» 2.000 — bleu
» 5.000 — verde
» 10.000 — bruno
» 20.000 — viola
» 50.000 — rosso granato
» 100.000 — nero

Tale colorazione del prospetto dei diversi tagli è identica per tutte le serie.

Il rovescio è stampato, invece, in colore diverso per le singole serie, e, precisamente:

serie A — nero
» B — giallo cromo
» C — azzurro
» D — arancione
» E — rosa violaceo
» F — verde smeraldo
» G — viola
» H — giallo ocra
» I — bruno violaceo
» L — verde
» M — bleu
» N — rosso
» O — viola rossastro
» P — bleu nero
» Q — bruno rossastro

Tale colorazione del roversio è identica per i vari tagli di ogni serie.

Le numerazioni e le firme sono impresse, per tutte le serie e per tutti i tagli, tipograficamente, in colore nero.

Art. 6.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(3574)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1940-XVIII.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli e dei libretti nominativi per i Buoni del tesoro novennali 1949-XXVII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 10 della legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, con la quale venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 %, con scadenza 15 febbraio 1949-XXVII;

Veduto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1940-XVIII, col quale furono stabilite norme per l'anzidetta emissione;

Veduto il decreto Ministeriale 10 aprile 1940-XVIII, col quale vennero fissati i limiti di emissione dei mentovati buoni, e furono stabilite altre modalità riguardanti le operazioni ammesse sui buoni stessi;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del tesoro nominativi, rappresentanti buoni del tesoro novennali 5 % al portatore, scadenti al 15 febbraio 1949-XXVII, emessi in forza della legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su fogli di carta filigranata bianca. La carta presenta, in filigrana chiara, quattro fasce, in senso verticale, formate da losanghe, a linee ondulate e angolari; e, tra fascia e fascia, sono collocate, in senso verticale, dieci corone reali, intramezzate da linee ondulate.

Art. 2.

Ciascun buono del tesoro novennale 5 % 1949-XVIII, nominativo, si compone di una matrice, collocata in alto del titolo, di una contromatrice, posta a destra, dalle quali il titolo viene staccato, all'atto dell'emissione; del corpo del titolo e di diciotto cedole per il pagamento delle rate semestrali di interessi, disposte, nel lato inferiore del buono, su due colonne di nove cedole ciascuna.

Il corpo del buono nominativo è contornato da una cornice rettangolare riproducente foglie di alloro legate con nastri; e reca, lungo ciascuno dei lati destro e sinistro della cornice, nella parte esterna, un fascio littorio con la scure rivolta in fuori. Intorno alla cornice ed esternamente, tranne che in corrispondenza del lato inferiore, si riscontra un fondino a linee ondulate orizzontali. Nella parte superiore della cornice è stampata la leggenda « Regno d'Italia », in carattere romano vuoto.

La parte interna del buono, contenuta nella cornice, reca un fondo « mille nomi », con la leggenda, in caratteri minutissimi « Buono del tesoro », ripetuta innumerevoli volte. Tale fondo è interrotto, nella parte centrale inferiore, da un disco bianco, sul quale è applicato il bollo a secco, che con-

tiene lo stemma ufficiale dello Stato e la leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Il prospetto del buono reca, nella parte superiore, le leggende in carattere maiuscolo: « Buono del tesoro novennale a premi — fruttante l'interesse del 5 % annuo con esenzione da ogni imposta presente e futura — emesso in base alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20 ». A sinistra di tale dicitura è la indicazione della serie, con lettera alfabetica maiuscola, seguita dalla indicazione del saggio di interesse, 5 %; e, a destra, uno spazio tratteggiato, destinato alla impressione del numero d'iscrizione del buono.

Seguono le indicazioni del capitale nominale rappresentato dal titolo, e della data di rimborso del capitale stesso, 15 febbraio 1949 A. XXVII E.F.; e segue, infine, uno spazio per la trascrizione della intestazione del buono e delle eventuali annotazioni.

Nell'angolo inferiore sinistro sono riservati degli spazi per le indicazioni della data di emissione e del numero di posizione; e, nell'angolo inferiore destro, lo spazio per la impressione a stampa, mediante fac-simile, della firma del direttore generale del Tesoro.

Art. 3.

Il rovescio del buono nominativo è suddiviso in tre parti.

La prima parte, da sinistra a destra, comprende una tabella per la indicazione dei tagli e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il buono nominativo rappresenta. La seconda parte è riservata alle annotazioni relative all'eventuale pagamento di premi. La terza, dopo un'avvertenza, concernente l'estrazione e il pagamento dei premi, il pagamento delle cedole semestrali d'interessi e il rimborso del capitale, contiene la tabella dei premi, da estrarsi semestralmente, per ciascuna delle serie dei buoni novennali 5 % 1949.

Le liste di separazione, lungo le quali si esegue lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, nonchè la lista di separazione del titolo dalla colonna interna delle cedole, sono costituite da un disegno a greca, tratteggiata, sul quale sono stampate le parole « Direzione generale del Tesoro », in carattere romano.

Art. 4.

Le 18 cedole, per il pagamento delle rate semestrali di interessi, collocate sotto il titolo, sono numerate dall'1 al 18, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Le due colonne di cedole sono divise da una lista di separazione identica a quella posta sotto il titolo.

Il prospetto di ciascuna cedola presenta una cornice, che riproduce foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro della stessa cornice è impressa la indicazione della lettera alfabetica maiuscola, che contraddistingue la serie di appartenenza del certificato, e del saggio d'interesse 5 %; e, sul lato destro, la indicazione della legge che ha autorizzato la emissione dei buoni del tesoro novennali 1949.

Sull'angolo superiore sinistro di ciascuna cedola, è riservato uno spazio per la indicazione del numero di iscrizione del buono nominativo, seguito, lungo il lato superiore, dalle parole « Buono del tesoro novennale 5 % a premi », dalle indicazioni della scadenza semestrale della cedola e dell'ammontare di questa; e, infine, lungo il lato inferiore, da un'avvertenza concernente il pagamento della cedola stessa.

Sul lato destro di ogni cedola è un piccolo spazio circolare in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco, composto dallo stemma dello Stato.

Le cedole sono stampate su un fondo « mille nomi », identico a quello del corpo del buono.

Sul rovescio, in corrispondenza alla parte centrale di ogni cedola, è impresso un rosone a motivi « nero linea », che contiene uno spazio bianco, sul quale è stampata la indicazione della serie alla quale appartiene il buono, seguita dalla indicazione del saggio di interesse 5 %.

Art. 5.

I buoni nominativi sono stampati, sul prospetto e sul rovescio, nei colori sottoindicati, distintamente per le singole serie:

Serie	Prospetto		Rovescio
	Cornice	Fondo	
A	nero	grigio	nero
B	marrone	arancione	marrone
C	bleu	celeste	bleu
D	arancione	giallo arancio	arancione
E	rosso	rosa	rosso
F	verde	verde chiaro	verde
G	violetto	viola chiaro	violetto
H	bruno chiaro	avana	bruno chiaro
I	bruno	grigio viola	bruno
L	verde nero	grigio verde	verde nero
M	bleu cobalto	grigio perla	bleu cobalto
N	rosso	rosa	rosso
O	rosso viola	rosa viola	rosso viola
P	bleu acciaio	grigio perla	bleu acciaio
Q	marrone	giallo ocra	marrone
R	marrone	grigio perla	marrone
S	verde bottiglia	grigio viola	verde bottiglia
T	bleu cobalto	rosa viola	bleu cobalto
U	rosso	grigio	rosso
V	viola rosso	arancione	viola rosso
Z	bleu acciaio	avana	bleu acciaio
AA	nero	verde	nero
BB	marrone	rosa	marrone
CC	bleu	rosa viola	bleu
DD	arancione	giallo avana	arancione
EE	rosso carminio	arancione	rosso carminio
FF	verde	giallo ocra	verde
GG	viola	azzurro	viola

Le numerazioni e le firme sono stampate, per tutte le serie, tipograficamente, in colore nero.

Art. 6.

I libretti nominativi, rappresentanti buoni del tesoro novennali 5 % 1949-XXVII, al portatore, emessi in forza della legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, sono costituiti da fogli esterni e da fogli intercalari, stampati in litografia su carta filigranata bianca.

La carta presenta una filigrana chiara, costituita da quattro fasce orizzontali, formate da losanghe a linee ondulate e angolari, e fra una fascia e l'altra sono collocate, in senso verticale, dieci corone reali, intramezzate da linee ondulate.

I fogli esterni e quelli intercalari hanno un identico fondino « mille nomi », con la leggenda « Buono del tesoro », impressa in senso orizzontale e ondulata.

La prima pagina del foglio esterno (copertina) contiene il prospetto del libretto, contornato da una cornice a motivi

ornamentali, la quale, lungo la parte centrale di ciascuno dei lati sinistro e destro, comprende un fascio littorio con la scure rivolta verso destra.

Entro la cornice è racchiuso il prospetto del libretto, che reca nella parte superiore le leggende in carattere maiuscolo: « Regno d'Italia - Buoni del tesoro novennali a premi - rimborsabili il 15 febbraio 1949 A. XXVII E.F. - fruttanti l'interesse del 5 % annuo - pagabile nel Regno, nell'Africa Italiana e nei Possedimenti - con esenzione da ogni imposta presente e futura - Legge 4 febbraio 1940-XVIII n. 20 - libretto nominativo ». Seguono lo schema, per la indicazione in lettere dell'importo originario del libretto in capitale nominale e per la indicazione della serie; e lo spazio per la trascrizione della intestazione del libretto nominativo e per le eventuali annotazioni.

Appositi spazi, nella parte superiore del prospetto, sono destinati alle indicazioni, in cifre, del numero d'iscrizione del libretto e dell'importo originario in capitale nominale.

In apposito spazio circolare, a tratteggio ondulato, sul lato sinistro, è impresso il bollo a secco, formato dallo stemma dello Stato e dalla leggenda circolare: « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Nella parte inferiore del prospetto, dopo un'avvertenza concernente l'accertamento del valore vigente del libretto, sono riservati gli spazi destinati alle indicazioni della data di emissione del libretto e del numero di posizione ed alla impressione a stampa, mediante fac-simile, della firma del Direttore generale del tesoro.

La seconda e terza pagina del foglio esterno (copertina) del libretto sono completamente in bianco.

La quarta pagina presenta il fondo « mille nomi » racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti; e contiene 18 caselle, disposte su due colonne, limitate, ciascuna, da una cornice lineare, recanti, in alto, la indicazione della scadenza semestrale, e destinate alla impressione del bollo comprovante il pagamento della relativa rata di interessi.

Dei fogli intercalari dei libretti, alcuni contengono la distinta dei buoni unitari compresi nel libretto; altri il conto di riduzione del libretto, in dipendenza di operazioni di tramutamento dei buoni già compresi nel libretto medesimo.

I primi recano in ogni pagina tabelle per la descrizione dei buoni compresi nei libretti; mentre gli altri contengono, in ognuna delle quattro pagine, dieci identiche caselle, limitate da cornici lineari e che servono per riportarvi i conti di riduzione dell'importo del libretto.

Ciascuna delle quattro pagine delle due specie di fogli intercalari ha il fondo, contornato da una cornice a motivi simmetrici ripetuti.

Sull'angolo superiore destro di tutti i fogli intercalari è, infine, impresso un bollo a secco, identico a quello apposto sul frontespizio del libretto.

I fogli esterni e i fogli intercalari dei libretti nominativi sono stampati, nel fondo, in colore azzurro e, nelle cornici e nelle leggende, in colore bleu.

Art. 7.

I modelli dei titoli, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3575)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Sete Cucirine Riunite, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Sete Cucirine Riunite, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Sete Cucirine Riunite, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Bruno Biagi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3512)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Compagnia Italiana Cereali, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Compagnia Italiana Agenzia Cereali, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnia Italiana Cereali, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed nominato sequestratario il comm. rag. Arturo Lavoratti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3516)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Immobiliare Industriale, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Immobiliare Industriale, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Immobiliare Industriale, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Aurelio Moro.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni RICCI

(3517)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Salchi, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Salchi, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Salchi, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Felice Felicioni.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni RICCI

(3513)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Italiana Costruzioni Appoderamenti, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Italiana Costruzioni Appoderamenti, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Italiana Costruzioni Appoderamenti, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Alessandro Brass.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni RICCI

(3515)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Italiana dello Smeriglio con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Italiana dello Smeriglio, di Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Italiana dello Smeriglio, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Ruggero Romano.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni RICCI

(3518)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1940-XVIII.

Disciplina degli acquisti del bestiame bovino occorrente per il consumo della popolazione civile.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, relativo ai servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, relativa alla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste 22 giugno 1940-XVIII, riguardante l'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile;

Ravvisata la necessità di disciplinare gli acquisti del bestiame bovino per l'alimentazione della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Gli acquisti del bestiame bovino occorrente per il consumo della popolazione civile dovranno essere effettuati esclusivamente per il tramite delle S.A.M.A. (Società Anonime Macellai ed Affini) costituite a cura della Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici.

Eventuali deroghe non potranno essere accordate senza autorizzazione ministeriale.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto costituiscono violazioni alle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(3581)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita e sospensione del diritto a fregiarsi di decorazioni al valor militare e di distinzioni onorifiche di guerra

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, e con decorrenza per ciascuno indicata, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto della medaglia di bronzo al valor militare e del corrispondente soprassoldo che erano stati loro concessi col decreto rispettivamente citato, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui siano insigniti:

Schiaffino Giuseppe di Deodato e fu Confanelli Elvira, da Ariccia (Roma), già soldato nel 22° reggimento artiglieria pesante campale. R. decreto 20 luglio 1919 (dal 25 aprile 1935-XIII).

Scarano Vincenzo di Giulio e di Gutierez Maddalena, da Ittiri (Sassari), già sergente nel 45° reggimento fanteria. (R. decreto 27 settembre 1923-I) (dall'8 febbraio 1938-XVI).

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, e con la decorrenza per ciascuno indicata, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra di cui siano insigniti:

Boschiero Michelangelo di Giovanni e di Borginni Adele, da Torino, già tenente di complemento - dal 29 gennaio 1921.

Cairella Giuseppe Pietro fu Tommaso Angelo, da Volturara Appula (Foggia), già soldato - dal 21 maggio 1921.

D'Ambrosio Giorgio di Antonio e di Romano Carolina, da Pignataro Maggiore (Napoli), già carabiniere - dal 16 settembre 1936.

Foti Pietro di G. Battista e di Pozzi Galatea, da Bova (Reggio Calabria), già maresciallo maggiore CC. RR. - dal 16 luglio 1938-XVI.

Iuliano Domenico di Alfonso e di Torchiaro Sigismina, da Paludi (Cosenza), già maresciallo maggiore CC. RR. - dal 16 ottobre 1936-XIV.

Graber Luigi di Giovanni, da Venezia, già sergente - dal 25 luglio 1936-XIV.

Pellegrini Nicola di Stefano e di Vastarini Graà Fortunata, da Roma - dal 25 luglio 1936-XIV.

Mura Antonio Maria di Giovanni e fu Demora Vittoria, da Padria (Sassari), già soldato - dal 13 gennaio 1939-XVII.

A norma delle disposizioni contenute nel capoverso dell'art. 10 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, i sottonotati militari in congedo o già militari, sono incorsi nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra delle quali siano insigniti:

Determinazione ministeriale 24 *febbraio* 1939-XVII

Bondielli Martino di Giovanni e di Cecchi Teresa, da Massa, soldato, già sergente.

Bressanello Gianfiore (detto Panzin) di Vincenzo e di Menio Elisa, da Burano (Venezia), soldato, già brigadiere CC. RR.

Catapano Pasquale di Francesco e di Cigliola Maria, da Taranto, soldato, già sottotenente di complemento.

Franco Ilario Luigi di ignoto e di Franco Rosa, da Caulonia (Reggio Calabria), soldato, già tenente di complemento.

Lanni Francesco di Armando e di De Luca Giovanna, da Napoli, soldato, già sergente.

Lorenzetti Arcangelo di Giov. Battista e di Cuccagna Rosa, da Monte Cavallo (Macerata), soldato, già maresciallo capo CC. RR.

Mariloni Olinto di Pietro e fu Sboggi Pia, da Alessandria, soldato, già maresciallo maggiore.

Solla Scipione di Giovanni e di Lombardi Resurretta, da Morcone (Benevento), soldato, già maresciallo maggiore CC. RR.

Determinazione ministeriale 26 *luglio* 1940-XVIII

Botto Paolo Attilio di Albino e di Perino Aurelia, da Croce Mosso (Vercelli), soldato, già tenente di complemento.

Dotta Mario di Adamo e di Pagliano Giustina, da Torino, soldato, già sergente maggiore.

Ferrari Antonio di Emilio e di Garati Teresa, da Modena, soldato, già sergente.

Scamosci Bernardino di Policarpo e di Baldoni Albina, da Arcevia (Ancona), soldato.

Determinazione ministeriale 28 *luglio* 1940-XVIII

Bellinazzo Mario di Massimiliano e di Sandri Elvira, da Erbe (Verona), soldato, già aiutante di battaglia.

Bicciato Andrea di Modesto e di Paccagnella Angela, da Polverara (Padova), soldato, già sergente.

Casadei Ettore di Attilio e di Cameroni Maria Rosa, da Forlì, soldato, già tenente di complemento.

Carini Walter di Benevenuto e di Rocca Desolina, da Gropparello (Piacenza), soldato, già sergente maggiore.

Chiapperini Manlio di Francesco e di Giovannetti Maria, da Rocca di Cave (Roma), già vice brigadiere CC. RR.

Collomb Giulio di ignoto e di Collomb Cristina, da Pinerolo (Torino), soldato, già sergente maggiore.

Delaude Giacomo di Carlo e di Porro Maria, da Rocchetta Tanaro (Alessandria), soldato, già brigadiere CC. RR. in congedo.

De Chirico Angelo di Michele e di De Nicolo Arcangela, da Terlizzi (Bari), soldato.

Maglio Cosimo di Pantaleo e di Boccaardo Maria Addolorata, da Nardò (Lecce), soldato, già sergente.

Martino Vincenzo di Nazario e di Rendina Arcangela, da S. Marco in Lamis (Foggia), soldato, già sergente.

Mezzatesta Ernesto di Antonio e fu Luca Anna, da Alessandria d'Egitto, soldato, già sergente.

Nuccetelli Agostino di Gaetano e di Palma Gioconda, da Scurcola (L'Aquila), soldato, già sergente maggiore.

Saccon Antonio di Amedeo e fu Sartore Angelina, da Padova, soldato, già sergente maggiore.

Determinazione ministeriale 5 agosto 1940-XVIII

Barberis Pio di Camillo e di Poggi Esilde, da Genova, soldato, già tenente di complemento.
Barbesino Giovanni di Francesco e di Guazzo Maria, da Casale Monferrato (Alessandria), soldato, già sergente.
Benini Natale di Domenico e di Monzali Costanza, da Costiglione Pepoli (Bologna), soldato, già sergente maggiore.
Bolis Pietro di Cesare e di Formentini Elvira, da Bergamo, soldato, già tenente di complemento.
Bruni Valente di Pietro e di Vestrini Matilde, da Castiglion Fiorentino (Arezzo), soldato, già tenente di complemento.
Caldera Ciro di Giuseppe e di Giacone Enrichetta, da Bussolino (Torino), soldato, già 1° capitano medico di complemento.
Camosso Francesco di Domenico e di Cossu Modesta, da Chiari (Ivrea), soldato, già maresciallo.
Canonica Carlo di Francesco e di Tresoldi Tranquilla, da Milano, già tenente nella riserva.
Cipriano Giovanni Francesco di Angelo e di Cannoletta Antonia, da Vernole (Lecce), soldato, già maresciallo capo.
Crespi Luigi Riccardo di Francesco Carlo e di Gallozzi Carolinanda, da Busto Arsizio (Varese), soldato, già brigadiere CC. RR.
Gandini Augusto di Annibale e di Mariani Carolina, da Milano, soldato, già brigadiere CC. RR.
Gattone Raffaele di Francesco e di Custode Civitella, da Guardiagrele (Chieti), soldato, già sergente.
Giardina Raffaele di Carmelo e di Sallemi Concetta, da Modica (Ragusa), soldato, già sottotenente di complemento.
Ians Giovanni di Giov. Battista, da Lillianes (Aosta), soldato, già tenente di complemento.
Lipari Ferdinando di Nicolò e di Luna Vincenza, da Trapani, soldato, già sottotenente di complemento.
Lucchini Luigi di Osvaldo e di Petris Osvalda, da Sauris (Udine), soldato, già maresciallo dei CC. RR.
Marchetti Ricciotti di Emilio e di Franzolini Caterina, da Sacile (Udine), soldato, già sergente maggiore.
Mero Italo di Giuseppe e di Pasini Alma, da Matera, soldato, già sottotenente di complemento.
Patti Angelo di Luigi e di Giunta Carmela, da Mazzarino (Caltanissetta), soldato, già sergente.
Pozzati Amedeo di Luigi e di Scelleri Maria, da Ferrara, soldato già aiutante di battaglia.
Scaglione Francesco di Antonio e di Conti Maria Concetta, da Palermo, soldato, già tenente medico di complemento.
Russo Salvatore di Luigi e di Baiocchini Rosa, da Palermo, soldato, già sergente maggiore.
Sponsali Guido fu Luciano e fu Cancellerini Maurizia, da Monteverchi (Arezzo), soldato, già maresciallo.
Torrisi Antonino di Antonino e di Pappalardo Lucia, da Trecastagni (Catania), soldato.
Vannini Renzo fu Giovanni e di Rosana Valenti da Firenze, soldato, già sergente.

Determinazione ministeriale 10 agosto 1940-XVIII

Barchiesi Vittorio di Salvatore e di Carboni Maria Carolina, da Avellino, soldato, già sergente maggiore.
Del Monaco Francesco di Pietro e di Improta Giovanna, da Roma, soldato, già sergente maggiore.
De Simone Antonino fu Vincenzo e di Ospedale Vita, da Alcamo (Trapani), soldato, già tenente di complemento.
Lazzerini Osvaldo di Ottavio e di Bottari Angiola, da Pietrasanta (Lucca), soldato, già capitano di complemento.
Imberti Isacco di Raffaele e di Severgnini Maria, da Saracino (Cremona), soldato, già sergente maggiore.
Loconte Ambrogio di Michele e di Zurlo Rosa, da Bitritto (Bari), legionario.
Agucci Giuseppe di Michele e di Via Michela, da Trapani, soldato, già tenente di complemento.
Rota Riccardo di Ferdinando e di Infusini Concetta, da Napoli, soldato, già tenente di complemento.
Vallini Giuseppe di Tommaso e di Piccoli Clotilde, da Ferrara, soldato, già sottotenente di complemento.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, i sottonotati militari in congedo sono sospesi dal diritto di fregiarsi della medaglia di bronzo al valor militare e percepirne il relativo soprassoldo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui siano insigniti, per il periodo di tempo per ciascuno indicato:

Determinazione ministeriale 21 maggio 1940-XVIII

Margiotta Salvatore di Antonino e di Di Martino Marianna, da Chiusa Sclafani (Palermo), dal 3 marzo 1938-XVII al 5 novembre 1941-XX.
Chegai Antonio di Pietro e di Mollaroli Marianna, da Cagli (Pesaro), dal 6 novembre 1938-XVII al 5 novembre 1941-XX.

(3554)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 settembre 1940-XVIII - N. 189

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,25
Argentina (Peso carta)		4,58
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,13
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7979
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,575
Id. 3,50% (1902)	71,575
Id. 3,00% Lordo	52,225
Id. 5,00% (1935)	93,925
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,15
Id. Id. 5,00% (1936)	95,125
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,125
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,275
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,025
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,05

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del triplo concentrato di pomodoro

Con disposizione P. 900 del 10 settembre corrente, si invitano i Consigli delle corporazioni a provvedere alla quotazione del triplo concentrato di pomodoro, consentendo una maggiorazione di L. 60 al quintale rispetto ai prezzi già fissati per le diverse pezzature del doppio concentrato.

Il prezzo base alla produzione del triplo concentrato resta fissato in L. 440 al quintale per scatole da cinque chilogrammi, imballaggio (legno, cartone od altro) a parte, con consueti normali distacchi di prezzo per prodotto confezionato in fusti od in scatole di diverse pezzature.

(3587)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alle seguenti ditte:

Bonafede Pietro di Valenza Po, contrassegnati col n. 44;
Soro Vando di Valenza Po, contrassegnati col n. 87;
Peroso Federico di Valenza Po, contrassegnati col n. 124.

(3529)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Monatesi Alessandro Giacomo fu Antonio di Torino.

(3530)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla S. A. Unione nazionale industrie accenditori di Milano.

(3531)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria delle concorrenti a posti vacanti al 30 novembre 1938-XVI di ostetrica condotta della Provincia, trasmessa dalla Regia prefettura di Catanzaro, ove si è svolto il concorso stesso;
Considerata la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di ostetrica condotta nella Provincia:

1) Pocaterra Tina	voti	50,825
2) Foderaro Rosa	»	50,750
3) Bruno Luisa	»	50,093
4) Rossetti Antonia	»	48,859
5) Droghetti Bruna	»	48,531
6) Santoro Teresina	»	48,383
7) Santoro Franceschina	»	47,503
8) De Seta Serafina	»	46,625
9) Ferretti Carlotta	»	46,481
10) Cupelli Gaetana	»	46,437
11) Donato Carmela	»	46,100
12) Tambate Filomena	»	46,100
13) Porzio Serafina	»	45,903
14) Mirri Ester	»	45,575
15) De Fazio Maria	»	45,500
16) Romanelli Pace Maria	»	45,000
17) Freschi Rosa	»	44,937
18) Cazzola Dorina	»	44,593
19) Clementi Luigia	»	44,546
20) Sgobba Iolanda	»	44,236
21) Iera Gemma	»	44,125
22) Corsini Nilde	»	43,606
23) Lambertini Domizia	voti	42,950
24) Cupelli Richetta	»	42,593
25) Bulgarini Noemi Spina	»	42,512
26) Martinelli Elda	»	42,250
27) Guerrini Nella	»	41,687
28) Rizzuto Maria Concetta	»	41,655
29) Trebbiani Augusta	»	41,618
30) Manservigi Dina	»	40,659
31) Paltrinieri Rina	»	40,296
32) Conti Anna	»	38,140
33) Menzani Dina	»	37,865
34) Billi Bianca	»	36,468
35) Artioli Maria	»	36,081
36) Bragagni Rita	»	35,787
37) Malvicini Angelina	»	35,250

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei su indicati Comuni.

Cosenza, addì 5 settembre 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria delle concorrenti a posti vacanti di ostetrica condotta della Provincia, approvato con decreto prefettizio di pari numero e data;
Viste le domande delle singole concorrenti, nelle quali sono indicate, secondo l'ordine di preferenza, le sedi per le quali le medesime hanno inteso di concorrere;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti, classificate secondo l'ordine della graduatoria già approvata, sono dichiarate vincitrici al posto di ostetrica condotta, nel Comune a fianco di ciascuna di esse segnato:

1) Pocaterra Tina, Saracena;
2) Foderaro Rosa, Cassano al Ionio;
3) Bruno Luisa, Amantea;
4) Rossetti Antonia, S. Fili;
5) Droghetti Bruna, Civita;
6) Santoro Teresina, Spezzano della Sila;
7) Santoro Franceschina, Pedace;
8) De Seta Serafina, S. Basile;
9) Ferretti Carlotta, Bianchi;
10) Cupelli Gaetana, S. Domenica Talao;
11) Donato Carmela, S. Benedetto Ullano;
12) Tambate Filomena; Buonvicino;
13) Porzio Serafina, Castrolibero;
14) Mirri Ester, S. Lorenzo Bellizzi;
15) De Fazio Maria, Maierà;
16) Romanelli Pace Maria, Pedivigliano;
17) Freschi Rosa, Falconara Albanese,
18) Cazzola Dorina, senza sede;
19) Clementi Luigia, Caloveto;
20) Sgobba Iolanda, Roseto Capo Spulico;
21) Iera Gemma, Zumpano;
22) Corsini Nilde, Scala Coeli;
23) Lambertini Domizia, S. Martino di Finita;
24) Cupelli Richetta, Castroregio;
25) Bulgarini Noemi Spina, senza sede;
26) Martinelli Elda, Paludi;
27) Guerrini Nella, senza sede;
28) Rizzuto Maria Concetta, senza sede;
29) Trebbiani Augusta, Terravecchia;
30) Manservigi Dina, Pietrapaola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei su indicati Comuni.

Cosenza, addì 5 settembre 1940-XVIII

Il Prefetto.

(3534)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.